

L.R. 34/04 –Programma 2006/2008- Misura Int 2-Misura St 2**CONTRATTO DI INSEDIAMENTO****SCHEDA TECNICA****Obiettivi**

L'obiettivo primario del Contratto di Inseidiamento (di seguito: Contratto) consiste nel favorire l'atterraggio e lo sviluppo, in Piemonte, di investimenti produttivi dall'estero o da aree esterne alla Regione, in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori, idonei a garantire, nel medio e lungo periodo, incremento della competitività, sviluppo e innovazione del sistema economico-produttivo piemontese.

Obiettivi secondari sono la creazione di sinergie con il tessuto locale, produttivo, dei servizi, della formazione professionale e specialistica, della ricerca, la crescita di opportunità per le risorse umane in termini di occupazione e di accrescimento delle conoscenze, la collaborazione nello sviluppare esternalità positive sul territorio, il pieno e qualificato utilizzo delle infrastrutture realizzate o realizzande quali Parchi tecnologici, Poli Integrati di Sviluppo, Aree attrezzate, Poli di Innovazione, etc.

1. Soggetti beneficiari

I beneficiari diretti sono le imprese di qualunque dimensione (PMI e grandi imprese, secondo la definizione comunitaria vigente) che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi alla produzione iscritte al Registro delle imprese.

Nel dettaglio, sono beneficiari diretti:

- le imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Piemonte, che intendano insediare un'unità produttiva di beni o servizi alla produzione, centri direzionali e/o un centro di ricerca in Piemonte;
- le imprese italiane che hanno totalmente delocalizzato la produzione all'estero ma che intendano reinvestire in Piemonte;
- le imprese italiane non ancora attive in Piemonte che intendano insediare nuovi impianti produttivi di beni o servizi alla produzione e/o centri di ricerca in Piemonte.

Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal Contratto gli Enti locali, le autonomie locali funzionali, altri enti pubblici, le Università e gli organismi di ricerca piemontesi, le società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici piemontesi e dei Poli di

Innovazione localizzati in Piemonte, in quanto concorrano direttamente (mediante risorse, attività ed altri investimenti connessi e funzionali all'insediamento, etc.) all'attuazione del Contratto di Insediamento.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹

2. Ambito territoriale di applicazione del Contratto

Tutto il territorio della Regione Piemonte.

3. Tipologie di investimento

La misura è finalizzata a sostenere programmi di investimento organici e funzionali che siano idonei ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio; tali programmi di investimento - di importo non inferiore a 1.000.000,00 € e di durata non superiore a 48 mesi - devono essere riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- (i) realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali;
- (ii) realizzazione di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori;
- (iii) ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, la riattivazione (in termini di ripresa dell'attività produttiva) di impianti o insediamenti inattivi.

L'investimento deve essere mantenuto nella unità operativa oggetto del contratto per almeno cinque anni dopo il suo completamento. Nel caso di immobili la destinazione d'uso deve essere mantenuta per almeno cinque anni dalla conclusione dell'investimento, salvo maggior termine stabilito dal contratto.

4. Settori ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato Camera di Commercio alla data di stipulazione del contratto – con le limitazioni previste, a seconda delle basi giuridiche comunitarie applicabili, dal Regolamento (CE) n. 68/2001 e

¹ Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 pag. 0002 - 0017

s.m.i. (aiuti alla formazione), dal Regolamento (CE) n. 70/2001 e s.m.i., dal Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis", dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, dal Regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, dalla Disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla ricerca e dalla successiva normazione comunitaria che disciplinerà tali materie. I settori ammissibili sono pertanto tutti quelli consentiti dalla normativa comunitaria vigente all'atto della stipula del Contratto ed indicati nell'allegato 1 alla presente scheda.

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle connesse all'insediamento di attività produttive, di servizio alla produzione, e - per le grandi imprese - per programmi / progetti di ricerca, aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 4. In particolare:

A) sul versante degli investimenti dell'impresa che intende insediarsi, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. acquisto o locazione finanziaria di immobili da destinare all'insediamento dell'impresa;
- b. suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche) e indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% dei relativi costi;
- c. opere murarie e assimilate;
- d. infrastrutture specifiche aziendali;
- e. formazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione del personale;
- f. laboratori nuovi di fabbrica, macchinari, impianti, attrezzature;
- g. software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva;
- h. spese necessarie alla definizione e realizzazione di un programma od un progetto di ricerca & sviluppo da realizzarsi, ad avvenuto insediamento, individualmente od in partenariato con Università e organismi di ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Poli d'Innovazione e con altre imprese, attivi sul territorio regionale; rientrano in particolare in tale tipologia e per la parte imputabile al progetto di ricerca le spese per l'attrezzaggio di

laboratori, l'acquisto di immobili, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici dedicati allo svolgimento del progetto di ricerca & sviluppo, ingegnerizzazione, costo del personale dedicato alle attività di ricerca, le spese generali - nella misura massima del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca, nonché le spese per l'acquisto di brevetti e licenze d'uso necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca.

L'agevolazione agli investimenti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) è prevista a favore:

- delle piccole e medie imprese ;

-delle grandi imprese solo se localizzate in aree in cui è applicabile la deroga di cui all'Art 87.3.c del Trattato U.E.(aiuti a finalità regionale) .

L'agevolazione per le spese di cui alla lettera e) è concessa a beneficio di piccole, medie o grandi imprese a valere sui bandi specifici finanziati sul Fondo Sociale europeo (F.S.E.) qualora dette attività non siano agevolabili a valere su risorse regionali ordinarie.

L'agevolazione a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera h) è prevista a favore esclusivamente delle grandi imprese.

B) sul versante degli interventi degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (se ed in quanto strettamente funzionali e finalizzate all'insediamento dell'impresa che accede al Contratto) :

- I. per la realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza dell'Ente;
- II. per l'acquisto, la costruzione, per il recupero, la ri-funzionalizzazione di immobili;
- III. per servizi preordinati e/o complementari (quali studi di fattibilità dell'investimento, progettazioni, etc.) agli interventi sub I e II.

Le opere realizzate mediante il finanziamento erogato nell'ambito del Contratto dovranno essere cedute o locate - all'impresa che accede al Contratto - a prezzi di mercato¹, salvo il caso in cui l'agevolazione all'impresa che accede al contratto venga concessa (in tutto od in parte) dal soggetto proprietario dell'immobile mediante riduzione di canoni o corrispettivi per la locazione finanziaria o l'acquisto di immobili, alle condizioni e nei limiti previsti al successivo punto 6 A).

¹ CFR: Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

C) sul versante delle Università, degli organismi di ricerca, delle società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici, dei Poli di innovazione, sono ammissibili:

I- le spese per la definizione e realizzazione di progetti di ricerca & sviluppo, il costo del personale dedicato alle attività di ricerca (personale, tecnici, e altro personale ausiliario nella misura in cui è impegnato nella attività di ricerca), le spese generali, nel limite del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca, nonché l'acquisto di brevetti e licenze d'uso necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca;

II- le spese per la realizzazione di laboratori nuovi di fabbrica, l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, purché dedicati allo svolgimento di attività con contenuto di ricerca & sviluppo, ingegnerizzazione e trasferimento tecnologico, sviluppo dell'innovazione.

Tali spese sono ammissibili a condizione che detti soggetti collaborino alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo previste nel Contratto (di cui sub A- h) e limitatamente alla quota imputabile a tali attività .

Allo scopo di evitare aiuti indiretti, l'accordo contrattuale di ricerca fra i partner sarà conforme ai principi rilevanti a tal fine contenuti nel punto 3.1 e ss della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

6. Forma e misura dell' agevolazione

A) sul versante degli investimenti dell'impresa che intende insediarsi:

L'agevolazione è prevista nella forma (alternativa o cumulata) di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale, integrato da un finanziamento bancario), anche mediante riduzione di canoni o corrispettivi per la locazione o l'acquisto di immobili, nei limiti delle intensità di aiuto più oltre indicate. Nel caso di programmi che prevedano, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, la quota ammissibile a finanziamento è riferita ai canoni netti di leasing.

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare:

- per le spese di cui alle lettere A.h) e C I) e CII) del precedente paragrafo 5, i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca ed all'innovazione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo – attualmente in Gazzetta ufficiale n. C 323 del 30/12/2006)

- per le spese di cui alla lettera A.a), A.b), A.c), A.d), A.f), Ag) del Par. 5:

- nel caso di p.m.i., i limiti previsti dal Reg. CE n. 70/2001 con le relative maggiorazioni per le PMI localizzate in aree 87.3.c individuate ai sensi della Decisione della Commissione C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013;
- nel caso di grandi imprese situate nelle Aree Art. 87.3.c individuate ai sensi della Decisione della Commissione C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007 concernente la parte della Carta Italiana degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, i limiti contenuti nella medesima decisione.
- per le spese di cui alla lettera A.e) del paragrafo 5, il limite previsto dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione come modificato dal Reg. (CE) N. 363/2004 del 25 febbraio 2004.

E' fatta salva l'opzione per un contributo a titolo di 'de minimis' d'importo massimo di 200.000 €, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e da applicare in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 43-6907 del 17/9/2007.

In ogni caso l'agevolazione (fondo rotativo + contributo a fondo perduto) non potrà superare l'importo:

- di 5.000.000 € per le piccole imprese [per le tipologie di spesa di cui sub 5 a),5 b),5 c),5 d), 5 f) e 5 g)]
- di 7.500.000 € per le medie imprese [per le tipologie di spesa di cui sub 5 a),5 b),5 c),5 d), 5 f) e 5 g)]
- di 10.000.000,00 € per le grandi imprese localizzate in area 87.3.c) [per le tipologie di spesa di cui sub 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 5 f) e 5 g)]
- di 10.000.000,00 € per le grandi imprese, nel caso in cui siano agevolati progetti di ricerca di cui sub 5 h).

B) sul versante degli investimenti degli Enti locali e degli enti pubblici

- finanziamento agevolato fino al 80% delle spese di cui alle lettere B I),BII),BIII), del paragrafo 5
- eventuale contributo a fondo perduto: fino al 20 % delle spese di cui alle lettere B I), BII), BIII), del paragrafo 5

C) sul versante delle Università, degli organismi di ricerca, delle società di gestione di Parchi scientifici e tecnologici piemontesi e dei Poli di innovazione:

contributo a fondo perduto fino all'80 % delle spese ammissibili di cui sub C I) e C II) ovvero - nel caso in cui il beneficiario sia una società a prevalente partecipazione e controllo pubblici o società di gestione di Parchi scientifici e tecnologici od un Polo di Innovazione o si tratti di finanziamento di attività economiche di Università o di organismi di ricerca - fino al limite dell'intensità d'aiuto consentita nel rispetto - dei limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, fatta salva l'opzione per un contributo a titolo di de minimis d'importo massimo di 200.000 € ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione regionale (fondo rotativo + fondo perduto)

- non potrà superare € 5.000.000,00 a favore dei beneficiari di cui alla lettera B);
- non potrà superare € 2.000.000,00 a favore dei beneficiari di cui alla lettera C).

Nella determinazione dell'entità delle agevolazioni destinate alle opere ed infrastrutture di cui sub BI) e BII), si terrà conto dell'entità di eventuali entrate generate - a regime - da tali opere ed infrastrutture, onde evitare sovrafinanziamenti.

In ogni caso il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

7.Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al precedente paragrafo 6 saranno corrisposte, di norma, con le seguenti modalità e scadenze da indicarsi in sede contrattuale:

❖ Fondo perduto:

- una prima quota pari al 40 % del contributo a fondo perduto è erogata ad avvenuta stipulazione del Contratto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa od altra analoga forma di garanzia di importo corrispondente all'anticipazione;
- una seconda quota, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo a fondo perduto concesso, è erogata a seguito della presentazione della relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese relativo al primo 40% anticipato previa presentazione di una

fideiussione bancaria o assicurativa od altra analoga forma di garanzia di importo corrispondente all'anticipazione

- il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una 'verifica finale' finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello previsto in Contratto sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Oppure

- a stato avanzamento lavori per successive quote pari al 40% (quaranta) del contributo a fondo perduto, a seguito della presentazione di relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese pari almeno al 40% (quaranta) delle spese complessive ammissibili.

Il saldo, pari al 20%, sarà erogato, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una 'verifica finale' finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello previsto in Contratto sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti

❖ Finanziamento agevolato

1) imprese e altri soggetti privati

Il finanziamento agevolato (composto dal fondo rotativo regionale e da un finanziamento bancario concesso da una banca prescelta dal beneficiario e convenzionata con il soggetto gestore) viene erogato dalla banca, in unica soluzione ad avvenuta sottoscrizione del Contratto.

A fronte di erogazioni a titolo di anticipazione a beneficio di imprese e altri soggetti privati, è richiesta, a garanzia, una fideiussione bancaria o assicurativa od altra analoga forma di garanzia, di importo corrispondente all'anticipazione da svincolarsi prima della richiesta del saldo.

L'impresa o altro soggetto privato può optare per l'erogazione del finanziamento agevolato a stati d'avanzamento lavori, anziché in anticipazione. In tale caso le erogazioni avvengono al raggiungimento di almeno il 40% della spesa ammissibile, per tranches successive.

Il finanziamento agevolato ha – di norma - una durata, decorrente dalla data di erogazione, non superiore a 15 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni

commisurato alla durata del programma di investimenti. Il tasso da applicare alla quota di finanziamento corrispondente al fondo rotativo regionale è pari allo 0,50% annuo. Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

2) Enti pubblici

Il finanziamento agevolato è erogato, sotto forma di fondo rotativo, a tasso zero, che deve essere restituito - a partire dall'anno successivo alla conclusione dell'investimento - di norma - entro 10 anni in rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). Il finanziamento è erogato nella misura del 50 % ad avvenuta stipula del Contratto e, per la parte restante, ad avvenuta realizzazione del 50 % delle spese ammesse a beneficiare dell'agevolazione.

8. Requisiti di ammissibilità

Il programma deve essere avviato successivamente :

- alla data di presentazione della domanda di accesso al Contratto, nel caso di investimenti di P.M.I. o di progetti di R & S di grandi imprese ;
- alla data di conferma, per iscritto, che – fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale - il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal Regolamento CE 1628/2006 o dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, nel caso di progetto di investimento da realizzarsi in area 87/3/c da parte di grandi imprese. In tal caso, se i lavori iniziano prima della conferma, l'intero progetto non è ammissibile agli aiuti a finalità regionale.

Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le spese sostenute prima di tali termini. L'impresa, nell'ambito della domanda di accesso al Contratto deve specificare, in particolare, i contenuti del programma/progetto, e l'ammontare complessivo dell'investimento, i tempi di realizzazione specificati per ciascuna attività d'investimento, di ricerca, di formazione, le attività progettuali e gli obiettivi proposti, il cronoprogramma di spesa e delle attività, le risorse impegnate nello sviluppo delle attività progettuali, le ricadute occupazionali, tecnologiche, di know-how previste.

9. Criteri di valutazione

Fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalla presente scheda, i progetti proposti debbono soddisfare, in generale, i seguenti requisiti di base:

- (i) la qualità del progetto/investimento, la sua fattibilità tecnico-economica, vale a dire la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e la capacità tecnica e finanziaria dell'impresa contraente e degli eventuali partners di realizzare il progetto/programma d'investimento;
- (ii) il merito creditizio, ovvero l'affidabilità dell'impresa che intende realizzare l'investimento;
- (iii) la rapida cantierabilità del progetto/programma d'investimento;
- (iv) l'idoneità del progetto/programma di investimento a contribuire all'incremento di competitività del territorio;
- (v) la coerenza dell'insediamento con le politiche di sviluppo della Regione;
- (vi) il grado di sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento;
- (vii) la compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro, di salute e sicurezza, tutela ambientale, il rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

La fase istruttoria è finalizzata a verificare, in particolare:

- la ricevibilità e l'ammissibilità del progetto/investimento (completezza e regolarità formale della proposta, presenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla presente scheda, tipologia e localizzazione del progetto/investimento coerenti con le prescrizioni della presente scheda, rapida cantierabilità del progetto /investimento, sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento e sua compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro, di salute e sicurezza, tutela ambientale, alle politiche di pari opportunità e non discriminazione);
- il profilo tecnico finanziario del progetto/investimento (congruità e pertinenza dei costi, idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti contraenti a realizzare il progetto/investimento, merito creditizio);
- il profilo tecnico-qualitativo del progetto/investimento, le ricadute e gli impatti attesi, anche in riferimento alle politiche di sviluppo e di settore della Regione.

I progetti di ricerca e innovazione sono sottoposti alla valutazione di esperti che offrano garanzia di competenza ed imparzialità, con applicazione dei criteri specificati nell'allegato 2 alla presente scheda.

10. Procedure per l'accesso al Contratto

Il soggetto incaricato, per conto della Regione, della regia e della gestione del Contratto nelle sue attività dirette, strumentali e connesse, è individuato nella società consortile "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte" (di seguito: CEIPiemonte.) di cui all'art. 1 l.r. 13/3/2006 n.13.

Sede legale: Via Ventimiglia 165 - 10127 Torino, recapito mail:

investment.contract@centroestero.org, sito web <http://www.centroestero.org>

Tale soggetto ha il compito di condurre, gestire e governare tutte le fasi del progetto di insediamento: fase di scouting e contatto con le imprese, individuazione della localizzazione, verifica preliminare e di massima circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di accesso al Contratto, supporto alla predisposizione della proposta di progetto di insediamento e del programma di investimento, individuazione dei soggetti terzi (Enti locali, altri Enti pubblici, Enti strumentali, società di gestione dei PST, Poli di innovazione, etc. come dettagliato all'art.1 "Soggetti beneficiari") direttamente coinvolti nel programma/ progetto di investimento; eventuale individuazione di soggetti con competenze specialistiche cui affidare la valutazione del progetto/programma; proposta alla Direzione regionale - competente in materia di Attività produttive - di ammissione all'agevolazione del programma/progetto e di approvazione della bozza di Contratto; redazione del Contratto; monitoraggio sull'attuazione del Contratto, verifica delle rendicontazioni di spesa, erogazione dei contributi e, tramite la banca convenzionata, dei finanziamenti; relazioni periodiche (di norma ogni sei mesi) circa l'attuazione dei Contratti stipulati ed il funzionamento dello strumento.

Esso rappresenta l'interlocutore unico per le imprese estere o esterne che intendono avviare un progetto di investimento sul territorio regionale e fornisce, a titolo non oneroso, ai potenziali beneficiari i seguenti servizi direttamente collegati alla predisposizione ed attuazione del Contratto:

- (i) verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità del programma/progetto;
- (ii) verifica della coerenza con le indicazioni strategiche della Regione Piemonte;
- (iii) accompagnamento nelle fasi negoziali preliminari alla definizione finale della proposta di programma d'investimento/progetto di ricerca e nel rapporto con gli Enti pubblici e locali;
- (iv) assistenza nelle diverse fasi di realizzazione del programma/ progetto;
- (v) monitoraggio e controllo degli adempimenti previsti dal Contratto

In particolare, prima dell'attivazione del procedimento di accesso al Contratto, CEIPiemonte verifica preliminarmente se l'interesse manifestato dall'impresa ad insediarsi nel territorio piemontese possa essere successivamente formalizzato in una proposta da presentare alla Regione ai fini della valutazione e dell'ammissione al Contratto ed alle agevolazioni ad esso relative. Tale verifica preliminare è svolta nei confronti dell'impresa (individuata da CEIPiemonte nella sua attività di scouting o che abbia manifestato a CEIPiemonte un interesse ad insediarsi in Piemonte avvalendosi del Contratto) e degli altri soggetti il cui

coinvolgimento nel Contratto risulti necessario o sia stato proposto dall'impresa. Tale verifica, preliminare e di massima, riguarda la sussistenza dei presupposti essenziali (soggettivi ed oggettivi) per la successiva presentazione formale della proposta del programma/progetto - funzionale all'insediamento- da sottoporre alla valutazione di ricevibilità, di ammissibilità tecnico-finanziaria e di merito ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente scheda. L'esito di tale verifica preliminare non preclude all'impresa la facoltà di presentare domanda di finanziamento, non impegna l'amministrazione regionale, né precostituisce in alcun modo titolo ad un esito favorevole del successivo procedimento di accesso alle agevolazioni. Per la presentazione formale della proposta di programma/progetto, l'impresa e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile dalla Regione (tramite CEIPiemonte) e possono avvalersi dell'assistenza di CEIPiemonte per quanto concerne le modalità di redazione della proposta e la corretta applicazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.

Le attività sopra elencate sono disciplinate in apposito disciplinare di affidamento, stipulato fra la Direzione regionale committente e CEIPiemonte, che disciplina altresì le modalità di determinazione ed erogazione del compenso dovuto per tali attività.

Copia della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente scheda (e funzionali al Contratto) è trasmessa da CEIPiemonte alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive, corredata da un'analisi istruttoria condotta in riferimento a requisiti, condizioni di ricevibilità ed ammissibilità, criteri di valutazione prescritti dalla scheda di misura (inclusa, tra l'altro, la valutazione di ammissibilità e congruità delle spese), dal quadro economico dell'investimento/progetto di ricerca nel suo complesso, con evidenziazione della tipologia ed ammontare delle spese ammissibili, entità del finanziamento proposto (con applicazione delle percentuali di contribuzione prescritte e nei limiti consentiti dalla scheda di misura) nonché da una bozza di contratto che evidenzii gli impegni temporali, finanziari e tecnico-amministrativi dei potenziali contraenti (pubblici e privati). Per le valutazioni di particolare complessità tecnica od economico-finanziaria, CEIPiemonte può avvalersi di esperti che non versino in situazione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti od ai progetti oggetto di valutazione

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive, sulla base delle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte, adotta il relativo provvedimento di approvazione o di rigetto della domanda, contestualmente disponendo l'ammissione a finanziamento delle attività e degli investimenti (pubblici e privati) che saranno inseriti nel Contratto. In ogni caso, l'ammissione resta condizionata alla successiva stipula del Contratto; nel caso di aiuti a favore di progetti di investimento o di ricerca che richiedano una notifica individuale alla

Commissione dell'U.E.³, la concessione dell'aiuto resta altresì condizionata all'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

La non approvazione Comunitaria è causa di conclusione del procedimento.

Il provvedimento di non ammissione della domanda di accesso alle agevolazioni funzionali al Contratto è motivato in base alle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte ed è comunicato agli interessati.

Il procedimento per l'accesso alle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) d), f), g) del precedente paragrafo 5 (*investimenti di P.M.I. ed investimenti di grandi imprese in aree 87/3/c*) e' disciplinato secondo quanto previsto nell'allegato 3 alla presente scheda.

Il procedimento per l'accesso alle agevolazioni di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 5 (progetti di R & S di grandi imprese) è disciplinato secondo quanto previsto nell'allegato 2 alla presente scheda.

L'accesso alle agevolazioni a favore delle attività di cui alla lettera e) sarà disciplinato da specifici bandi.

3

Rimandando in ogni caso ed ogni effetto alla normativa comunitaria di riferimento, a titolo esemplificativo la complessa normativa può essere sintetizzata nelle seguenti modalità:

1) Obbligo di notifica per investimenti effettuati da PMI in base al Regolamento (CE) 70/2001 quando:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR e
 - i) nelle regioni o in settori che non sono ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % dei massimali del 7,5%ESL e 15% ESL rispettivamente per le medie e piccole imprese;
 - ii) nelle regioni e nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale (cd aree 87.3.c), l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale per la regione di cui trattasi (per la Regione Piemonte tale massimale è pari al 10%ESL; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di EUR.

2) Obbligo di notifica per investimenti effettuati da Grandi Imprese in area 87.3.c in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale: gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l'aiuto deve essere concesso (per la Regione Piemonte: 10%ESL). Per grande progetto di investimento si intende un «investimento iniziale» come definito dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei citati orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile.

3) Obbligo di notifica per investimenti in RSI effettuati da Grandi Imprese ai sensi Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01):

- a) se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale e l'importo dell'aiuto è superiore a 10 milioni di euro per impresa, per progetto;
- b) se il progetto concerne lo sviluppo sperimentale e l'importo dell'aiuto è superiore a 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto.

11. Contenuti del Contratto

Nell'ambito del Contratto sono, in particolare, assunti impegni – da parte delle amministrazioni pubbliche, in deroga ai termini ordinari - in ordine ai tempi di avvio e conclusione dei procedimenti finalizzati all'insediamento degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti e della attività oggetto del Contratto, in modo da renderli compatibili con le esigenze di celere attuazione del Contratto.

Nell'ambito del Contratto possono essere altresì regolamentati i rapporti tra l'impresa contraente e le Università e/o gli altri attori del sistema regionale della ricerca: in caso contrario, il Contratto d'insediamento indica le condizioni che dovranno essere rispettate in sede di regolamentazione dei rapporti tra l'impresa contraente e le Università ed il sistema regionale della ricerca .

Il Contratto deve contenere, tra l'altro, il Business Plan complessivo del programma/progetto specificando: (i) i contenuti del programma/progetto e l'ammontare complessivo dell'investimento, (ii) la forma e l'entità dei finanziamenti di parte pubblica ed il piano dei rientri del finanziamento agevolato, (iii) i tempi di realizzazione fino all'entrata a regime, (iv) le attività progettuali e gli obiettivi proposti, v) il cronoprogramma di spesa e di attuazione distinto per attività finanziata e per soggetto beneficiario, (vi) le risorse impiegate nello sviluppo delle attività progettuali dai contraenti, (vii) le ricadute occupazionali, tecnologiche, di know-how previste, (viii) le modalità di erogazione dei finanziamenti, (ix) gli impegni dei contraenti pubblici e privati, (x) la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione (xi) azioni di verifica e di vigilanza sull'attuazione del programma d'investimenti e dei finanziamenti previsti dal Contratto, con eventuali interventi correttivi e sostitutivi.

Il Contratto è sottoscritto dall'impresa, dal Responsabile della Direzione regionale competente in materia di Attività produttive in nome e per conto della Regione nonché dai soggetti di cui alle lettere B) e C) del paragrafo 5 coinvolti nella realizzazione del progetto di insediamento e dal CEIPiemonte.

Il Contratto definisce altresì i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e le modalità per la regolazione dei diritti che possano conseguire dai progetti di ricerca finanziati a valere sul presente strumento

La sottoscrizione del contratto è subordinata all'iscrizione dell'impresa beneficiaria al registro delle imprese della Camera di Commercio.

12. Controlli, revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto

CEIPiemonte effettua verifiche e controlli (anche presso i soggetti beneficiari dell'agevolazione) sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni previsti dal Contratto, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso al Contratto, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell'intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal Contratto. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale competente in materia di attività produttive.

In esito a tali controlli, CEIPiemonte propone alla struttura regionale competente in materia di attività produttive la risoluzione del Contratto e/o la revoca (parziale o totale) del finanziamento e del contributo, in particolare nei seguenti casi:

- a) mancato avvio od interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- b) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal Contratto;
- e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il contratto, ove non autorizzati dalla Regione;
- g) in caso di mancata restituzione di tutto o di parte del finanziamento agevolato;
- h) qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato dai beneficiari nel Contratto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- i) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- j) in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi i termini stabiliti dal Contratto;
- k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

- l) in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale al di fuori dell'area 87.3.c o del territorio regionale nei 5 anni successivi (od altro termine stabilito in Contratto) alla conclusione dell'investimento o del progetto di ricerca;
- m) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
- n) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal Contratto e, più in generale, dalla normativa (regionale, nazionale, comunitaria) di riferimento;
- o) nel caso in cui l'Ente locale o l'ente pubblico abbia proceduto all'esecuzione di lavori od all'acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme in materia di appalti di lavori o di forniture di beni o servizi;
- p) nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
- q) violazione di divieti od inadempimento di obblighi previsti dal Contratto.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione:

1. il finanziamento agevolato verrà risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio del termine;
2. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

1. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
2. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca.

Il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato, qualora la revoca parziale fosse dovuta all'accertamento e/o riconoscimento – in sede di verifica finale - di un importo di spese

ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l'importo del contributo a fondo perduto da erogarsi al beneficiario verrà ridotto in misura corrispondente all'importo eccedente di finanziamento agevolato già erogato (maggiorato degli interessi come più oltre determinati), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

Qualora l'importo del contributo a fondo perduto non fosse sufficiente a consentire il recupero integrale della parte di finanziamento agevolato non dovuto maggiorato degli interessi sotto indicati, si procede al recupero dell'importo residuo del finanziamento agevolato, che dovrà essere restituito in un' unica soluzione.

Alla quota di finanziamento agevolato non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'anticipazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

13 Sanzioni

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.12 l.r. 22/11/2004 n. 34.

14 Rispetto della clausola Deggendorf

Ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (in GURI n. 160 del 12 luglio 2007), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea".

Allegato 1

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007

[in base al Regolamento (CE) n. 70/2001, al Regolamento (CE) N. 1998 della Commissione del 15dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza

minore («de minimis») al Regolamento (CE) N.1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale]

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività

appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20,

7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁴.

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06, 20.6, 24.10⁵, 24.20.1⁶, 24.20.2⁷, 30.11⁸, 33.15)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infus" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e

piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di

⁴ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

⁵ Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁶ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁷ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁸ Con esclusione di:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0

aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

**D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)**

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

**J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1,
58.2, 59.11, 59.12, 59.2,60,61, 62, 63.11)**

**M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici
71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)**

**N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
(limitatamente ai codici 82.2)**

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 70/2001 regime **non** si applica:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

Ai sensi del Regolamento (CE) N.1628/2006 il regimi **non** si applica

1) agli aiuti concessi nei seguenti settori:

a) pesca e acquacoltura;

- b) costruzione navale;
- c) industria carboniera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche.

2) alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;

3) alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

4) agli aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;

5) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

sono inammissibili:

a) gli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);

b) gli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

In ogni caso non possono accedere alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese.

Allegato 2

Procedimento per l'accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di R & S di grandi imprese

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE PREVISTI NELL'AMBITO DEL 'CONTRATTO DI INSEDIAMENTO'

(Base giuridica: misura Ri 1; autorizzazione U.E.: decisione della Commissione del 7/12/2007 (C2007) 6338 relativa al regime di aiuti n. 367/2007)

1. Soggetti beneficiari

A) Grandi imprese che intendano insediare in Piemonte un'unità produttiva, laboratori o centri di ricerca stabili e che, al tal fine, intendano accedere al Contratto di insediamento-di seguito 'Contratto'.

Sono ammissibili a finanziamento le grandi imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato CCIAA alla data di stipulazione del Contratto – con le limitazioni previste dalla Disciplina comunitaria in materia gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (G.U.C.E. C323/1 del 30/12/2006). I settori ammissibili sono quelli indicati nell'allegato 1.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁹.

B) Università, organismi di ricerca, società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici e dei Poli di innovazione se ed in quanto collaborino - nell'ambito del Contratto - con le imprese di cui sub A) alla realizzazione di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

⁹ Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 pag. 0002 - 0017

2. Ambito territoriale

I progetti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in misura prevalente in un'unità produttiva, laboratorio o centro di ricerca localizzati nel territorio della Regione Piemonte.

3. Iniziative ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale d'importo non inferiore a € 1.000.000,00 (calcolato con riferimento alle spese ammissibili).

Per "ricerca industriale", si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

Per "attività di sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Costi ammissibili

A) Grandi imprese: sono considerate ammissibili le spese necessarie alla definizione e realizzazione di un programma od un progetto di ricerca & sviluppo da realizzarsi, ad avvenuto insediamento nel territorio piemontese, individualmente od in partenariato con i soggetti di cui alla successiva lettera B) - attivi sul territorio regionale, o con altri soggetti; rientrano in particolare in tale tipologia di spesa, per la parte imputabile al progetto di ricerca:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) macchinari, strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se i macchinari, gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca;

e) altri costi, inclusi costi dei materiali, di programmi informatici, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

B) Università, organismi di ricerca, società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici o dei Poli di innovazione: sono considerate ammissibili le spese necessarie alla definizione e realizzazione di progetti di ricerca & sviluppo da realizzarsi in collaborazione con l'impresa che si insedia nel territorio regionale; rientrano in particolare in tale tipologia di spesa, per la parte imputabile al progetto di ricerca:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) macchinari, strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se i macchinari, gli strumenti e le attrezzature non sono

utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca;

e) altri costi, inclusi costi dei materiali, di programmi informatici, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. salvo che non risulti indetraibile per il beneficiario

5. Forma e misura dell'agevolazione

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca ed all'innovazione (Disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo – attualmente in Gazzetta ufficiale n. C 323 del 30/12/2006). Qualora un progetto comprenda sia attività di ricerca che attività di sviluppo sperimentale, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita con riferimento ai costi ammissibili sostenuti, distintamente, per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale

L'agevolazione è prevista nella forma di contributo a fondo perduto.

a) Grandi imprese:

Contributo a fondo perduto:

- fino al 50% delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale (incrementabile fino al 65% se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione con una P.M.I. od un organismo di ricerca)

- fino al 25 % delle spese ammissibili per attività di sviluppo sperimentale (incrementabile fino al 40% se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione con una P.M.I. od un organismo di ricerca).

In ogni caso l'agevolazione non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00.

- b) Università, organismi di ricerca, società di gestione dei parchi scientifici e tecnologici e dei Poli di innovazione:

Massimali di aiuto/ finanziamento	Soggetti beneficiari	
	Università, organismi di ricerca (nel caso ricorrano le condizioni fissate al paragrafo 3.1.1. della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di R & S I)	Università od organismi di ricerca (nel caso in cui, ricorrendo le condizioni del paragrafo 3.1.2 della disciplina in materia di aiuti di stato a favore di RSI, siano equiparati ad imprese); società a prevalente partecipazione e controllo pubblico; società di gestione di Parchi scientifici e tecnologici ; soggetto gestore del Polo di Innovazione.
		Disciplina RSI (sub punto 3.1 e ss disciplina RSI)
Massimale aiuto in ESL	Fino al 80% delle spese ammissibili	Grande Impresa Ricerca industriale: fino al 50% (65% se in collaborazione transfrontaliera o con p.m.i.) Sviluppo sperimentale: fino al 25% (40% se in collaborazione transfrontaliera o con p.m.i.)
		Media Impresa: Ricerca industriale: fino al 75% Sviluppo sperimentale: fino al 50 %
		Piccola Impresa : Ricerca industriale: fino al 80% Sviluppo sperimentale: fino al 60%
Forma e massimale del Finanziamento	Contributo a fondo perduto massimale : 2 M€	Contributo a fondo perduto Massimale : 2M€

I massimali proposti per le università e gli organismi di ricerca sono applicabili quando questi ultimi non sono beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e ss. della nuova disciplina RSI¹⁰: se dalla valutazione dei singoli progetti emergessero aiuti di Stato alle università o agli

¹⁰ In particolare, ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina, se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica per evitare sovvenzioni incrociate all'attività economica, tale

organismi di ricerca si applicherà il massimale applicabile previsto per la fase di ricerca e dalla dimensione di impresa di detti soggetti. I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

Pertanto:

a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;

b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

L'agevolazione concessa a grandi imprese può essere concessa solo se sia dimostrato l'effetto di incentivazione ovvero se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

ente dovrà dimostrare di tenere chiaramente distinte i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti imputandoli correttamente nel bilancio di esercizio annuo.

- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto di incentivazione sarà valutato in sede di valutazione del progetto di ricerca, avvalendosi dei dati forniti dall'impresa nell'ambito di apposita modulistica e verificato prima dell'erogazione dell'ultima tranche del contributo in base a relazioni presentate dall'impresa beneficiaria indicanti le attività di ricerca e sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

Ai sensi del punto 7.1 e seguenti della nuova disciplina RSI, quando l'importo dell' aiuto supera l'importo di 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità, la Regione, in collaborazione con i beneficiari, dovrà fornire adeguate informazioni alla Commissione al fine dell'esame dettagliato dell'aiuto. In tal caso la concessione del singolo aiuto è subordinata alla decisione della Commissione ed alle condizioni in essa contenute.

6. Cumulo di agevolazioni

L'agevolazione è cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia di cui all'art. 2-c.100-lettera a) della L. 23/12/96 n.662 e s.m.i. nonché su fondi di garanzia finanziati dalla Regione.

7. Modalità applicative

7.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

L'impresa che, a seguito di preliminare verifica svolta dal CEIPiemonte circa la sussistenza dei requisiti essenziali di accesso al Contratto, intenda accedere alle agevolazioni ivi previste, presenta la domanda di ammissione all'agevolazione.

Nel caso di progetto da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, la domanda di ammissione all'agevolazione è presentata contestualmente da tutti gli interessati

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere inviate in formato cartaceo e su supporto informatico a CEIPiemonte mediante raccomandata R/R..

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegati le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

7.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

- a) Ricevibilità:
- Invio della domanda secondo le modalità previste dal presente bando;
 - sottoscrizione dei moduli di domanda;
 - presenza del documento d'identità.
- b) Ammissibilità:
- Requisiti del soggetto attuatore;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - localizzazione programmata dell'unità produttiva, del laboratorio, del centro di ricerca;
 - settore di attività.
- c) Merito:
- contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto;
 - utilità del progetto con riferimento alle possibili ricadute sul posizionamento competitivo dell'impresa;
 - idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto;
 - congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

- ricadute del progetto sul sistema economico-produttivo locale o regionale e/o sul sistema regionale della ricerca, idonee ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio.

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto attuatore.

Per l'attività istruttoria, la Direzione Regionale alle attività produttive si avvale di CEIPiemonte.

CEIPiemonte procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda, di cui alla lettera a).

Nel caso di esito positivo CEIPiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, CEIPiemonte si avvale di esperti, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Nel caso il progetto non superi la valutazione di merito, vengono comunicati all'impresa ed agli altri co-proponenti i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'impresa e gli altri co-proponenti hanno il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni.

Quando il progetto abbia superato la valutazione di merito, CEIPiemonte procede alla valutazione sulla capacità finanziaria dell'impresa che intende accedere al Contratto; CEIPiemonte vi provvede direttamente o mediante soggetti all'uopo convenzionati.

Qualora CEIPiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da CEIPiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui

pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all'intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese e dagli altri proponenti a CEIPiemonte entro il termine di 30 giorni o entro altro maggior termine fissato nella richiesta di integrazioni e calcolato dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della medesima richiesta.

7.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione (di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d) viene conclusa entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esito dell'istruttoria, corredato di tutte le informazioni necessarie per l'adozione del provvedimento di ammissione/non ammissione proposto, è trasmesso da CEIPiemonte alla Regione che entro 10 giorni adotta il provvedimento (di ammissione/non ammissione) finale e ne dà comunicazione all'impresa, agli altri soggetti beneficiari ed a CEIPiemonte.

Nell'ambito del provvedimento di ammissione, sono indicati, in particolare:

- il quadro economico complessivo del progetto con evidenziazione della tipologia ed entità delle spese ammissibili all'agevolazione; nel caso di progetto realizzato in cooperazione fra l'impresa ed uno o più dei soggetti di cui al precedente paragrafo 2 b), è evidenziato altresì un quadro economico relativo a ciascuno dei beneficiari che cooperano alla realizzazione del progetto;
- l'ammontare dell'agevolazione concessa.

Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione è motivato in base alle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte.

Il provvedimento di ammissione all'agevolazione, corredato di tutti gli elementi di progetto, costituisce riferimento per la definizione puntuale del Contratto ed è condizionato alla stipula del Contratto.

Nel caso si tratti di aiuto soggetto a notifica individuale, la concessione dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione U.E.. La non approvazione comunitaria è causa di conclusione del procedimento.

8. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato avanzamento del Contratto, i beneficiari saranno tenuti a presentare a CEIPiemonte una o più rendicontazioni parziali entro le scadenze fissate nei

cronoprogrammi temporali e finanziari allegati al Contratto; il mancato rispetto di tale impegno potrà essere causa di risoluzione del Contratto.

Al termine del progetto, e comunque entro il termine fissato dal Contratto (salvo proroghe autorizzate dalla Regione, sentito CEIPiemonte), i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle attività svolte, risultati del progetto, ricadute, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto per ciascuna attività prevista dal programma d'investimento dei costi sostenuti, distinta fatture, schede del personale coinvolto, etc.) .

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, CEIPiemonte procederà alla verifica finale, eventualmente avvalendosi degli esperti di cui sub 7.2. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la effettività, pertinenza e congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, CEIPiemonte:

procederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante a saldo

oppure

provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del beneficiario - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, CEIPiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale, dandone comunicazione degli esiti alla Regione e proponendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa e presso gli altri beneficiari quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni.

9. Varianti

Le variazioni relative alla composizione della compagine dei beneficiari che cooperano nella realizzazione del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Regione (tramite CEIPiemonte) che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma dell'agevolazione.

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto superiore a quella definiti nel Contratto, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Regione, su proposta di CEIPiemonte.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio di CEIPiemonte, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione ed alla risoluzione del atto di affidamento. Sono fatte salve disposizioni diverse o particolari contenute nel Contratto.

Allegato 3

Procedimento per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione :

a) di nuovi impianti produttivi di beni e servizi, di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali, per la ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, per la riattivazione di impianti o insediamenti inattivi;

b) di opere funzionali e connesse agli investimenti di cui sub a).

(Par. 5 – lett.A e lett. B- della scheda di misura)

1. Soggetti beneficiari

A) Grandi imprese che intendano insediare in area 87/3/c del Piemonte un'unità produttiva di beni e servizi alla produzione, mediante realizzazione di nuovi impianti produttivi, di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali, la ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di

un impianto produttivo già esistente, la riattivazione di impianti o insediamenti inattivi e che, al tal fine, intendano accedere al Contratto di insediamento - di seguito 'Contratto';

B) Piccole o medie imprese che intendano insediare nel territorio piemontese un'unità produttiva di beni e servizi alla produzione, mediante realizzazione di nuovi impianti produttivi, di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali, la ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, la riattivazione di impianti o insediamenti inattivi e che, al tal fine, intendano accedere al Contratto di insediamento-di seguito 'Contratto'.

C) Enti locali ed altri Enti pubblici, per la realizzazione di investimenti strettamente funzionali e finalizzati all'insediamento dell'impresa che accede al Contratto.

Sono ammissibili a finanziamento le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato CCIAA. I settori ammissibili sono quelli indicati nell'allegato 1.

2. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati:

- nel caso di grandi imprese, esclusivamente nelle aree 87/3/c del Piemonte;
- nel caso di piccole o medie imprese, nel territorio della Regione Piemonte.

3. Iniziative e spese ammissibili

Imprese:

-realizzazione di nuovi impianti produttivi; centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali;

-ristrutturazione o riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, riattivazione (in termini di ripresa dell'attività produttiva) di impianti o insediamenti inattivi

di ammontare non inferiore ad 1.0000.000,00 €.

Le spese ammissibili sono quelle connesse all'insediamento di attività produttive, o di servizio alla produzione ed, in particolare:

- acquisto o locazione finanziaria di immobili da destinare all'insediamento dell'impresa;
- suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche) e indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% dei relativi costi;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali ;
- macchinari, impianti, attrezzature;
- software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva.

Enti locali ed enti pubblici:

- Realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza dell'Ente funzionali e finalizzate all'insediamento dell'impresa;
- acquisto, costruzione, recupero, ri-funzionalizzazione di immobili funzionali e finalizzati all'insediamento dell'impresa;
- servizi preordinati e/o complementari (quali studi di fattibilità dell'investimento, progettazioni, etc.) agli interventi appena elencati.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. salvo che non risulti indetraibile per il beneficiario

4. Forma e misura dell'agevolazione

4.1 Imprese

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come riassunta nella successiva tabella.

L'agevolazione è prevista nella forma (alternativa o cumulata) di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale integrato da un finanziamento bancario), anche mediante riduzione di canoni o corrispettivi per la locazione finanziaria o l'acquisto di immobili, nei limiti delle intensità di aiuto più oltre indicate. Nel caso di programmi che prevedano, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, la quota ammissibile a finanziamento è riferita ai canoni netti di leasing.

In ogni caso l'agevolazione non può superare - in valore assoluto e percentuale:

Contratto d'insediamento: tabella riepilogativa delle intensità d'aiuto e dei massimali di agevolazione previste a beneficio dell'impresa che accede al Contratto di insediamento (rif. punto 5, lett. A della scheda tecnica)

Dimensione dell'impresa, massimali di aiuto, massimali di finanziamento		Investimenti			De minimis
		Regolamento 70/2001 (Esenzione PMI)	Regolamento 70/2001 (Esenzione PMI in 87.3.C)	Aiuti a finalità regionale (87.3.c)	Regolamento CE n.1998/2006
		Grande Impresa	Massimale aiuto in ESL	----	----
	Massimale Agevolazione	10 M€			
Media Impresa	Massimale aiuto in ESL	7,5%	20 %	---	€ 200.000
	Massimale Agevolazione	7,5 M€			
Piccola Impresa	Massimale aiuto in ESL	15%	20 %	----	€ 200.000
	Massimale Agevolazione	5 M€			

Nel caso di grande progetto d'investimento, inteso come progetto che prevede un «investimento iniziale» come definito dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR, l'aiuto è soggetto al massimale corretto secondo la seguente tabella:

Spesa ammissibile	Massimale di aiuti corretto
Fino a 50 milioni di EUR	100% del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50% del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34% del massimale regionale

4.2 Enti locali ed Enti pubblici

Finanziamento agevolato fino al 80% delle spese ammissibili, eventualmente integrato da un contributo a fondo perduto fino al 20 % delle spese ammissibili.

Contratto d'insediamento: tabella riepilogativa dei contributi spettanti agli Enti locali ed agli Enti Pubblici coinvolti nell'attuazione del Contratto (Rif. punto 5, lett. B della scheda tecnica)

Soggetti	Finanziamento	Spese ammissibili
		a) per l' acquisto, la costruzione, il recupero, la ri-funzionalizzazione di immobili; b) per la realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza dell'Ente; c) per servizi preordinati e/o complementari a sub a) e sub b) (quali studi di fattibilità dell'investimento, progettazioni, etc.)
Enti locali e enti pubblici	Forma ed intensità massima del finanziamento	Fondo rotativo fino all' 80% delle spese ammissibili (più eventuale contributo a fondo perduto fino al 20 % delle spese ammissibili)
	Massimale Finanziamento (+ eventuale fondo perduto)	5 M €

Nella determinazione dell'entità delle agevolazioni si terrà conto dell'entità di eventuali entrate generate - a regime- dalle opere e dalle infrastrutture finanziate, onde evitare sovrafinanziamenti.

5. Modalità applicative

5. 1) Progetto di investimento dell'impresa

L'impresa che, a seguito di preliminare verifica svolta dal CEIPiemonte circa la sussistenza dei requisiti essenziali di accesso al Contratto, intenda accedere alle agevolazioni ivi previste, presenta la domanda di ammissione all'agevolazione.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono

essere inviate in formato cartaceo e su supporto informatico a CEIPiemonte, mediante raccomandata R/R.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegati le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

5.2) Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Invio e sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste dalla presente scheda;
- sottoscrizione dei moduli di domanda;
- presenza del documento d'identità.

b) Ammissibilità:

- requisiti del soggetto attuatore;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- localizzazione programmata dell'unità locale, del laboratorio, del centro di ricerca;
- settore di attività.

c) Merito:

- idoneità/qualità del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto;
- congruità e pertinenza dei costi e dei tempi indicati per la realizzazione del progetto;
- ricadute del progetto sul sistema economico-produttivo locale o regionale, idonee ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio.

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto attuatore;
- istruttoria del merito di credito (nel caso di finanziamento agevolato).

5.3) Investimenti di Enti locali ed Enti pubblici

Contestualmente alla presentazione della domanda da parte dell'impresa, l'ente locale o l'ente pubblico che intendano realizzare investimenti strettamente funzionali e finalizzati all'insediamento dell'impresa che accede al Contratto, presentano domanda di ammissione al finanziamento a tal fine previste .

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere inviate in formato cartaceo e su supporto informatico a CEIPiemonte, mediante raccomandata R/R.

La domanda deve essere corredata:

- di progettazione di livello sufficiente a garantire il rispetto della tempistica prevista per l'insediamento dell'impresa e di una relazione che espliciti la funzionalità dell'investimento rispetto al programmato insediamento;
- di un piano economico-finanziario che consenta di verificare la capacità finanziaria dell'ente a realizzare ed eventualmente gestire le opere, le modalità di messa a disposizione o cessione del sito e delle infrastrutture all'impresa ed i connessi ricavi, la funzionalità e fruibilità delle opere ad avvenuta realizzazione;
- della deliberazione dell'Ente di approvazione della documentazione sopraccitata e di partecipazione all'attuazione del contratto.

5.4) Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

- a) Ricevibilità:
 - Invio e sottoscrizione della domanda.

- b) Ammissibilità:
 - Requisiti del soggetto proponente;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata.

- c) Merito:
 - congruità e pertinenza dei costi e dei tempi indicati per la realizzazione del progetto;
 - funzionalità e compatibilità dell'investimento rispetto al progetto di insediamento dell'impresa.

d) Sostenibilità finanziaria:

- dimostrazione da parte dell'Ente della capacità finanziaria per l'attuazione del progetto.

6. Soggetto competente per l'attività istruttoria

Per l'attività istruttoria, la Direzione regionale alle attività produttive si avvale di CEIPiemonte che procederà immediatamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda, di cui alla lettera a). Nel caso di esito positivo CEIPiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, CEIPiemonte può avvalersi di esperti, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Nel caso il progetto non superi la valutazione di merito, vengono comunicati al soggetto richiedente i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni..

Quando il progetto abbia superato la valutazione di merito, CEIPiemonte procede alla valutazione sulla capacità finanziaria del soggetto attuatore a realizzare l'investimento.

Qualora CEIPiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da CEIPiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel

modulo di domanda di ammissione all'intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese e dagli altri proponenti a CEIPiemonte entro il termine di 30 giorni o altro maggior termine fissato nella richiesta di integrazioni decorrente dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta medesima.

La valutazione del merito creditizio è svolta dalla banca che delibera il finanziamento al soggetto attuatore: tale valutazione è esterna ai termini del procedimento e la sottoscrizione del contratto è subordinata all'esito positivo di tale valutazione e alla delibera bancaria di finanziamento.

7. Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione (di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d) con esclusione della valutazione del merito creditizio - viene conclusa entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esito dell'istruttoria, corredato di tutte le informazioni necessarie per l'adozione del provvedimento di ammissione/non ammissione proposto, è trasmesso da CEIPiemonte alla Regione che entro 6 giorni adotta il provvedimento (di ammissione/non ammissione) finale e ne dà comunicazione all'impresa, agli altri soggetti beneficiari ed a CEIPiemonte.

Nell'ambito del provvedimento di ammissione sono indicati, in particolare, il quadro economico complessivo del progetto, con evidenziazione della tipologia ed entità delle spese ammissibili all'agevolazione, e l'ammontare dell'agevolazione/finanziamento concessi.

Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione è motivato in base alle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte.

Il provvedimento di ammissione all'agevolazione, corredato di tutti gli elementi di progetto, costituisce riferimento per la definizione puntuale del Contratto.

La concessione delle agevolazione e dei benefici è condizionata alla stipula del Contratto.

Nel caso si tratti di aiuto soggetto a notifica individuale, la concessione dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione U.E..

8. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato avanzamento del Contratto, i beneficiari saranno tenuti a presentare a CEIPiemonte una o più rendicontazioni parziali entro le scadenze fissate dal Contratto; il mancato rispetto di tale impegno potrà essere causa di risoluzione del Contratto.

Al termine del progetto di investimento, e comunque entro il termine fissato dal Contratto (salvo proroghe autorizzate dalla Regione, sentito CEIPiemonte), i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso.

Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione degli investimenti realizzati, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture, schede del personale coinvolto, etc.) .

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, CEIPiemonte procederà alla verifica finale, eventualmente avvalendosi di esperti. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la effettività, pertinenza e congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, CEIPiemonte:

- procederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto o del finanziamento spettante a saldo

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

- provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del beneficiario - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, CEIPiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale , dandone comunicazione degli esiti alla Regione e proponendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Potranno essere effettuate verifiche in loco quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni presentate.

9. Varianti

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto superiore a quella definiti nel Contratto, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Regione, su proposta di CEIPiemonte.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di

coerenza con l'obiettivo del progetto di investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio di CEIPiemonte, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione ed alla risoluzione del atto di affidamento.

Sono fatte salve disposizioni diverse o particolari contenute nel Contratto.